

N. R.G. 2020/9262



IL TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE SESTA CIVILE

in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Barbara ROMANO	Presidente
Dott. Mirko PARENTINI	Giudice relatore
Dott.ssa Raffaella GABRIEL	Giudice

ha pronunciato nella causa iscritta al n. **9262/2020** R.G. promossa da:

Associazione Codici – Centro per i Diritti del Cittadino, in proprio e quale mandataria dei sigg.ri **Gianluca Cortesi** e **Alessandra Bellini**, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale nei confronti di **omissis**, **Giulio Fioravanti** e **Laura Bellini**, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale nei confronti di **omissis**, **Daniela Bellini** e **Marco de Felici**, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale su **omissis**, **Maria Giovanna Mezzasalma**, **Luca Bruscia**, **Cristian Secli**, **Isabella Camisa**, **Marina Ripoli**, **Giuseppe Barone**, **Anna Cuomo**, **Giulia Salvatore**, **Michele Matera**, **Patrizia Serafini**, **Antonio Solimena**, **Antonia Bruno**, **Massimiliano La Iacona** e **Solange Grassi** in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale nei confronti di **omissis**, **Giovanni Fiorellino**, **Giulia Frunzio**, **Andrea Ratari**, **Hiroko Kuranami**, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ivano Giacomelli e Stefano Gallotta;

contro

COSTA CROCIERE s.p.a. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Filippini La Rosa, Maria Cristina Osmo Morris e Pietro Barbieri.

nonché contro

contro:

PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Genova;

avente ad oggetto: Azione di Classe ex art. 140 bis D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).

ha pronunciato la seguente:



ORDINANZA

ex art. 140 bis nono comma d.lgs. 206/2005

Premesso che:

l'Associazione Codici – Centro per i Diritti del Cittadino, in nome proprio e delle persone indicate nell'intestazione, con atto di citazione ex art. 140 bis del d.lgs. 206/2005 conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale la società Costa Crociere formulando le seguenti domande:

“- preliminarmente: emettere ordinanza di ammissibilità della presente domanda ai sensi dell'art. 140 bis, comma 6, D. Lgs. 206/2005, fissando i termini e le modalità della più opportuna pubblicità ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe, definendo, ai sensi dell'art. 140 bis, comma 9, lettera a), che i diritti individuali oggetto del presente giudizio sono quelli appartenenti ai consumatori descritti in narrativa;

- nel merito, accertare e dichiarare le pratiche commerciali ingannevoli, omissive e/o, comunque, scorrette tenute dalla società convenuta, come descritte in narrativa e per l'effetto, condannare la convenuta alla riduzione del prezzo ricevuto per ciascun contratto di pacchetto turistico Costa per cui è causa, nella misura del 30% del prezzo versato, nonché al risarcimento del danno da vacanza rovinata nella misura di € 700,00 per singolo consumatore e/o in via equitativa, somma in ogni caso maggiorata di interessi legali dal giorno del dovuto al saldo.

- nel merito, accertare e dichiarare le pratiche commerciali omissive, ingannevoli, fuorvianti e/o comunque scorrette tenuta dalla società convenuta come descritte in narrativa e per l'effetto, condannare Costa Crociere al risarcimento in favore degli odierni attori e degli altri consumatori che aderiranno all'azione, in conseguenza dell'inadempimento contrattuale della controparte e per l'effetto risarcire i danni subiti a causa delle suddette pratiche, da quantificarsi secondo quanto descritto in narrativa in € 300,00 per singolo consumatore e/o in via equitativa, somma in ogni caso maggiorata di interessi legali dal giorno del dovuto al saldo.

Con vittoria di spese oltre accessori di legge.”

in particolare l'associazione attrice imputava a Costa Crociere condotte illegittime tenute nell'ambito del pacchetto turistico da quest'ultima organizzato a bordo della nave Costa Victoria denominato “Grecia nel cuore” con imbarco il 17 agosto 2019 e sbarco il 24 agosto 2019 a Bari che prevedeva il seguente itinerario: 17/8/2019 imbarco a Bari: navigazione; 19 agosto 2019: tappa a Santorini; 20/21 agosto 2019: tappa a Mykonos; 22 agosto 2019: tappa a Pireo (Atene); 23 agosto 2019: tappa a Corfù; 24 agosto 2019: sbarco a Bari.;

segnatamente l'attrice sosteneva che Costa Crociere avrebbe soppresso una tappa qualificante della crociera a Corfù, omettendo di informare i crocieristi del diritto al rimborso e fornendo loro un buono da consumare sulla nave, avrebbe tardivamente informato i crocieristi dei rischi correlati alla tappa presso la città di Atene e, infine, avrebbe maldestramente gestito le operazioni di sbarco a Bari facendo attendere numerose ore e creando, in tal modo, una situazione di ulteriore tensione che avrebbe richiesto l'intervento delle forze dell'ordine;



instaurato il contraddittorio nei confronti della convenuta e del Pubblico Ministero si costituiva Costa Crociere s.p.a. formulando le seguenti conclusioni:

“- *preliminarmente, dichiarare inammissibile l'azione di classe in quanto manifestamente infondata.*

- *nel merito, respingere la domanda della Associazione Codici – Centro per i Diritti del Cittadino, in persona del legale rappresentante pro tempore (quale proponente ex art. 140bis D.lgs. 206/2005 e quale mandataria dei Signori Gianluca Cortesi e Alessandra Bellini, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale nei confronti di omissis , Giulio Fioravanti e Laura Bellini, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale nei confronti di omissis , Daniela Bellini e Marco de Felici, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale nei confronti di omissis , Maria Giovanna Mezzasalma e Luca Bruscia, Cristian Seclè e Isabella Camisa, Marina Ripoli e Giuseppe Barone, Anna Cuomo e Giulia Salvatore, Michele Matera e Patrizia Serafini, Antonio Solimena e Antonia Bruno, Massimiliano La Iacona e Solange Grassi, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale nei confronti di omissis , Giovanni Fiorellino e Giulia Frunzio, Andrea Ratari e Hiroko Kuranami), in quanto infondata in fatto e in diritto. Spese secondo giustizia”;*

segnatamente Costa Crociere assumeva, preliminarmente, che l'azione intrapresa fosse inammissibile per carenza dell'omogeneità degli interessi e, nel merito deduceva che la soppressione della tappa a Corfù sarebbe stata determinata dal ritardo col quale l'autorità portuale avrebbe permesso alla nave l'attracco nel porto del Pireo, che i rischi correlati alla tappa ad Atene erano rischi propri di tutte le grandi metropoli e che, comunque, le informazioni rese non avevano impedito ai crocieristi di poter visitare la città e, infine, che la condotta di Costa era stata improntata alla massima trasparenza;

questo Tribunale con ordinanza del 7 aprile 2021 dichiarava inammissibili le domande svolte;

l'ordinanza veniva reclamata presso la Corte d'Appello di Genova la quale con Ordinanza 1° luglio 2021/15 luglio 2021, accoglieva il reclamo e, per l'effetto, dichiarava ammissibili tutte le domande svolte dai reclamanti e rimetteva gli atti a questo Tribunale affinché provvedesse agli adempimenti previsti dal nono comma dell'art. 140 D.lvo. 206/2005;

ritenuto che non sia suscettibile di accoglimento l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a Costa Crociere di un elenco degli acquirenti del pacchetto turistico oggetto di causa, completo di loro indirizzi di residenza, poiché, oltre a porsi tale ordine in attrito con il diritto alla riservatezza di terzi, l'art. 140 bis, nono comma, prevede che il Tribunale ordini adeguate “*forme di pubblicità*” e non comunicazioni personali a tutti i potenziali interessati;

P.Q.M.

1) dichiara ammissibile, in virtù di Ordinanza della Corte d'Appello di Genova del 1 – 15 luglio 2021, l'azione di classe proposta dall'Associazione Codici – Centro per i Diritti del Cittadino, in nome e per conto nonché in favore dei sigg.ri:

- **Gianluca Cortesi**, nato a **omissis**
Alessandra Bellini, nata a **omissis**, in proprio
e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale nei confronti di **omissis**, nato a



omissis , residenti in omissis

;

Giulio Fioravanti, omissis , e **Laura Bellini**, nata a omissis in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale nei confronti di omissis , nato a omissis omissis , residenti in omissis

;

Daniela Bellini, nata a omissis , omissis , e **Marco de Felici**, nato a omissis , in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale su omissis , nato a omissis omissis , residenti in omissis

(cabine nn. 10413, 10409, 10405 e 10112 - prenotazioni nn. 25214345, 25214341, 25214335 e 25221759);

- **Maria Giovanna Mezzasalma**, nata a omissis omissis , residente in omissis , e **Luca Bruscia**, nato a omissis omissis , residente in omissis (cabina n. 70120 – prenotazione n. 25335969);

- **Cristian Secli**, nato a omissis , e **Isabella Camisa**, nata a omissis , residenti in omissis (cabina n. 90426 – pren. n. 24384973);

- **Marina Ripoli**, nata a omissis , residente in omissis , e **Giuseppe Barone**, nato ad omissis il omissis , e ivi residente alla omissis (cabina n. 10202 – prenotazione n. 25147212);

- **Anna Cuomo**, nata a omissis , omissis residente in omissis e **Giulia Salvatore**, nata a omissis , residente in omissis (cabina n. 10425 – prenotazione n. 25225899);

- **Michele Matera**, nato a omissis , e **Patrizia Serafini**, nata a omissis , residenti in omissis (cabina n. 90215 – prenotazione n. 24978640);

- **Antonio Solimena**, nato a omissis , e **Antonia Bruno**, nata a omissis , C.F. omissis residente in omissis (cab. 90133-pren. 25367926);

- **Massimiliano La Iacona**, nato a omissis , e **Solange Grassi**, nata a omissis , in proprio e

Firmato Da: ROMANO BARBARA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2f84c886a030408116f9f93725f80a12
Firmato Da: PARENTINI MIRKO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6f6091d7893eb3d8f5782394696bbf4



quali esercenti la potestà genitoriale nei confronti di **omissis**, nato a **omissis**
omissis, residenti in **omissis**
^{omissis} (cabina n. 80549 – prenotazione n. 24493499);

- **Giovanni Fiorellino**, nato a **omissis**,
residente in **omissis** e **Giulia Frunzio**, nata a **omissis**,
omissis, residente in **omissis** al
omissis (cabina n. 10529 – prenotazione n. 25320758);

- **Andrea Ratari**, nato a **omissis**, e **Hiroko**
Kuranami, **omissis**, residenti in
Roma alla **omissis** (cabina n. 10510 – prenotazione n. 25402442);

nei confronti di **Costa Crociere S.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
con sede in Genova alla Piazza Piccapietra n. 48 – C.A.P. 16121, C.F./P.I. 02545900108;

2) dispone che sono inclusi nella classe e possono aderire alla presente azione tutti gli
acquirenti del pacchetto turistico organizzato da **Costa Crociere S.p.a.** a bordo della
nave Costa Victoria denominato “Grecia nel cuore” con imbarco il 17 agosto 2019 e
sbarco il 24 agosto 2019 a Bari e che, in considerazione dei lamentati inadempimenti da
parte dei promotori dell’azione (soppressione tappa Corfù, tardiva informazione sui
rischi connessi alla tappa ad Atene e ritardi nella gestione delle operazioni di sbarco),
intendano aderire alle domande di rimborso parziale del prezzo e di risarcimento dei
danni dagli stessi proposte.

3) Ordina la seguente pubblicità, ai sensi dell’art. 140 bis, comma 9, D.Lgs. n. 206/2005
(Codice del Consumo), a cura e spese della parte attrice:

➤ pubblicazione per estratto, limitata al solo dispositivo e con indicazione
dell’instestazione Tribunale di Genova, del numero di R.G., del nome delle parti e dei
difensori, della presente Ordinanza nel quotidiano IL CORRIERE DELLA SERA per
due volte, una prima volta in un giorno ferialo nel mese di novembre 2021 e una
seconda volta in un giorno festivo nel mese di dicembre 2021;

➤ nel sito internet dell’associazione attrice o di altro sito internet il cui titolare presti il
proprio consenso idoneo ad assicurare adeguata diffusione alla notizia, da effettuarsi
entro il termine del 31 dicembre 2021;

➤ su un social network a scelta della parte attrice, da effettuarsi entro il termine del 31
dicembre 2021;

4) fissa il termine perentorio di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del predetto termine
(31 dicembre 2021) fissato per l’esecuzione della pubblicità, entro il quale:

➤ gli atti di adesione raccolti dall’associazione attrice possono essere depositati presso la
cancelleria della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Genova, unitamente alle copie dei



documenti di identità in corso di validità ed alle ricevute di acquisto del pacchetto turistico (previo appuntamento da concordare con il responsabile di Cancelleria);

➤ gli altri atti singoli di adesione devono invece essere inviati, a mezzo lettera raccomandata A/R, alla Cancelleria della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Genova – Piazza Portoria, 1, 16121 Genova GE, unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità ed a ricevuta di acquisto del pacchetto turistico, indicando espressamente il seguente oggetto: “Class Action - R.G. n. 9262/2020”

5) dispone che parte attrice, all’esito del predetto termine di 120 giorni, depositi, non oltre il 15.5.2022, in modalità telematica un elenco di tutti coloro che hanno manifestato adesione all’azione collettiva promossa;

6) Fissa per la prosecuzione del giudizio davanti al Collegio l’udienza **del 7 giugno 2022 alle ore 09:30** che si terrà a Genova presso **l’Aula Magna del Palazzo di Giustizia in Piazza Portoria 1**, impregiudicata la facoltà di questo Collegio di variare il giorno e l’aula di udienza in relazione al numero di aderenti alla proposta;

7) Dispone che la presente Ordinanza venga comunicata dalla cancelleria:

- alle parti (Codici e Costa Crociere);
- al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova;
- al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’art. 140 bis. comma 9, lett. b), D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo)

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 20 ottobre 2021.

Il Giudice relatore
(dott. Mirko Parentini)

Il Presidente
(dott.ssa Barbara Romano)

